

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO IV<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 077/CEA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 5 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo- Componenti; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

**1. RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL CALCIATORE CHOE SONG HYOC, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/TFN del 12.10.2016)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ACF Fiorentina S.p.A. di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Francesca Mite - Componenti; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

**2. RICORSO SIG. MOUSTINE ADNAN (ALL'EPOCA DEI FATTI ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZ. DI SONDRIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1191 PF15-16 DEL 28.09.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lombardia - Com. Uff. n. 29 del 4.11.2016)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Moustine Adnan riduce la sanzione della squalifica a mesi 6.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mauro Sferrazza

Publicato in Roma il 5 dicembre 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio